



Ministero

per i beni e le attività culturali

e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO

Servizio V

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class 34.43.01 / fasc. 10.1.2/2019

Roma (vedi intestazione digitale)

A

Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
Direzione generale per la crescita
sostenibile e la qualità dello sviluppo
ex Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale
cress@pec.minambiente.it

E.p.c.

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per l'Area metropolitana di Roma,
la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale
mbac-sabap-rm-met@mailcert.beniculturali.it

DG ABAP Servizio II
mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it

ENEL Produzione S.p.A.
enelproduzione@pec.enel.it

Oggetto: [ID_VIP:5109] Montalto di Castro (VT). Centrale termoelettrica "Alessandro Volta" –Progetto di sostituzione di quattro unità di produzione. Proponente: Società ENEL Produzione S.p.A. **Richiesta osservazioni ai sensi dell'art.19 del D.Lgs.n.152/2006**

PREMESSO che con nota prot.n.6580 del 03.02.2020 la Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ha informato gli Enti interessati che: "...conformemente a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 19 del D.Lgs.n.152/2006 come da ultimo modificato con D.Lgs.n.104/2017, è stata pubblicata all'indirizzo <https://va.minambiente.it/IT/Oggetti/Documentazione/7317/10586>, nella pagina dedicata alla procedura dall'Autorità competente, la documentazione trasmessa dal proponente con nota Enel-PRO-15/01/2020-588, relativa al progetto in argomento, in particolare "lo studio preliminare ambientale comprensivo della documentazione a corredo dello stesso". Nella medesima nota si precisa che dalla data della comunicazione (03.02.2020) "decorre il termine di 45 giorni entro i quali, ai sensi dell'art.19, co. 4, D.Lgs.n.152/2006, le amministrazioni e gli Enti territoriali, nonché qualsivoglia altro soggetto interessato, hanno facoltà di presentare osservazioni";

CONSIDERATO che nella richiamata nota 6580/2020 del MATTM si evince che il progetto è relativo alla "sostituzione di quattro delle otto unità turbogas esistenti da 430 MWt ciascuna presso la centrale termoelettrica di Montalto di Castro (VT) con altrettante unità turbogas da 410 MWt ciascuna, e che il progetto prevede, inoltre, la messa fuori esercizio delle restanti quattro unità produttive esistenti";

CONSIDERATO inoltre che nella citata nota 588/2020, il proponente dichiara che le nuove unità turbogas sono "progettate con criteri più avanzati di efficienza e compatibilità ambientale e proposti nel pieno rispetto delle Best Available Techniques Reference document (Bref) di settore".

04/05/2020



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4864
e-mail: dg-abap.servizio5@beniculturali.it PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

CONSIDERATO che con nota prot.n.6193 del 17.02.2020 questa Direzione Generale ha trasmesso la richiesta di osservazioni ai sensi dell'art.19 del D.Lgs.n.152/2006 alla competente Soprintendenza al fine di acquisirne il parere endoprocedimentale;

ESAMINATI, da parte della Soprintendenza, i contenuti dello Studio preliminare ambientale e i documenti inerenti alla Relazione Paesaggistica e la relazione archeologica pubblicati sul sito web dell'Autorità competente;

CONSTATATO, in sede istruttoria dalla Soprintendenza competente, che gli interventi proposti sono contigui ad aree tutelate ai sensi della Parte II del D.Lgs.n.42/2004 (di seguito Codice) con D.M. n.57 del 25.07.2017, e che l'intera area della centrale ricade in un ambito vincolato ai sensi della Parte III del Codice con D.M.19.01.1977, emesso ai sensi della allora vigente legge 1497/39, successivamente integrato con D.M.22 maggio 1985;

CONSIDERATO che la Soprintendenza ha evidenziato nel corso dell'istruttoria come la Società proponente affermi (cfr. relazione tecnica) che la richiamata sostituzione non prevede modifiche sostanziali dello stato di fatto in quanto i *"nuovi gruppi turbogas (TG) saranno inseriti e collocati al posto delle unità esistenti; modifiche localizzate delle strutture potranno essere necessarie anche se verrà mantenuta la configurazione esistente"*; e come, inoltre, relativamente alle opere civili, la stessa dichiara che verranno adattate le fondazioni *"dei turbogas eseguendo delle demolizioni localizzate e delle ricostruzioni delle stesse. Pertanto potrà essere necessario l'adattamento delle strutture esistenti"*;

CONSIDERATO che, con nota prot.n.4697 del 25.02.2020, la richiamata Soprintendenza ha comunicato a questa Direzione Generale di aver rilevato, in seguito all'analisi della documentazione presentata - compresa la Relazione Paesaggistica e tutte le cartografie a questa allegate -, che la stessa risultava gravemente carente, in particolare dal punto di vista grafico, sia con riguardo alla descrizione delle caratteristiche geometriche, dimensionali e fisico-materiche degli interventi (delle unità da sostituire e degli elementi a queste connessi), sia relativamente alla documentazione fotografica dello stato dei luoghi e alla rappresentazione del progetto tramite foto-inserimenti con *render* (totalmente mancanti), condizione che rendeva difficile l'espressione delle richieste valutazioni di competenza;

CONSIDERATO che, a seguito di quanto sopra, con nota prot.n.10609 del 19.03.2020, questa Direzione Generale ha inoltrato al proponente formale richiesta di integrazione documentale, al fine di ottenere gli approfondimenti progettuali (supportati da adeguati elaborati grafici) utili all'espressione del parere di competenza e che, stante la condizione vincolistica dell'area, è stata segnalata con l'occasione alla Società medesima la necessità di avviare la preliminare istanza di deroga al PTPR prevista dall'art.18 ter, co.1 lett.b-ter della L.R. 24/1998, come evidenziato dallo stesso proponente nella relazione paesaggistica, ai fini del rilascio della successiva e obbligatoria autorizzazione ex art.146 del D.Lgs.42/2004;

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto dell'art.103 del D.L.18 del 17.03.2020 ("ai fini del computo dei termini (...) non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data - 23 febbraio - e quella del 15 aprile 2020") e, successivamente, dell'art.37 del D.L.23 del 8.04.2020 ("per il quale il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'art.103 del D.L.17 marzo 2020, n.18 è prorogato al 15 maggio 2020"), i termini (pari a 45 giorni) previsti dall'art.19, co. 4, D.Lgs.n.152/2006 non sono da ritenere decorsi, atteso che, come indicato dal succitato art.103 alla data del 23.02.2020 il procedimento in oggetto risultava tra quelli considerati "pendenti", e pertanto i suddetti termini decorreranno (per i restanti 25 giorni) a partire dal primo giorno successivo alla data di ripresa dei termini amministrativi, oggi sospesi;

PRESO ATTO del contenuto della documentazione integrativa trasmessa dal proponente con nota ENEL-PRO prot.n.5808 del 07.04.2020, inviata contestualmente anche alla Soprintendenza competente;

PRESO ATTO in particolare che, nell'allegato 4 "nota integrativa", il proponente evidenzia come, in seguito alla pubblicazione in data 13.02.2020 del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato con D.C.R.n.5 del 02.08.2019, l'area della centrale venga classificata nella tav. A dello stesso come "Paesaggio degli insediamenti urbani" in luogo della precedente classificazione a "Paesaggio naturale" graficizzata nella tav. A del PTPR adottato;

CONSIDERATO che la citata diversa classificazione del "Paesaggio" riportata nella Tav.A del PTPR approvato è conseguente all'aggiornamento cartografico successivo al recepimento delle varianti introdotte ai PTP

04/05/2020



pre-vigenti ai sensi dell'art.23 della LR 24/98, di cui all'art.65 del PTPR adottato, relative alle *porzioni di aree con controdeduzioni accolte e parzialmente accolte*, deliberate (ai sensi dell'art.36 co.1-ter della LR24/98) con atto del Consiglio Regionale n.41 del 31.07.2007(art.65 co.5), considerate prevalenti, nei loro contenuti, *sulla disciplina di tutela e di uso del "Paesaggi" (art.65 co.3)*;

CONSIDERATO che l'area della centrale, in conseguenza di quanto evidenziato al punto precedente, è pertanto perimetrata nella Tav. D 12_353 del Piano adottato quale oggetto dell'osservazione dell'Amministrazione Comunale (codice 056035_P07) che proponeva per essa l'individuazione di *un paesaggio coerente con lo stato di fatto ed una corrispondente tutela* (codice 012056035_CM0009_07), e che, in seguito all'istruttoria a suo tempo condotta, è stata assegnata a quell'area la classificazione di "Paesaggio degli insediamenti urbani";

PRESO ATTO che, stante quanto sopra, gli interventi in questione risultano ricadere tra quelli volti alla "conservazione di impianti esistenti", considerati ammissibili al punto 6.3 della Tab.B del citato "Paesaggio degli insediamenti urbani", e che, pertanto, non risulta necessario il ricorso alla deroga prevista dall'art.18 ter co.1 let.b-ter della LR 24/98;

VERIFICATO, pertanto, con riferimento all'ambito nel quale si colloca il progetto, che esso risulta:

- interessato dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico denominata "zona nei comuni di Montalto di Castro e Tarquinia caratterizzata da pineta, tomoleti, dune e vegetazione" con DM del 19 gennaio 1977 ai sensi della legge 1497/39, sulla protezione delle bellezze naturali, successivamente integrata con DM del 22 maggio 1985 (tav. B 12_353 del PTPR);
- interessato da diversi vincoli di natura archeologica ai sensi della *lett. m)*, co.1, art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, in particolare tp056_0227; tp056_0228; m056_0230 (tav. B 12_353 del PTPR);
- contermine ad aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi della *lett. m)* "zone di interesse archeologico", co.1 dell'art. 142 del D.Lgs.n.42/2004, in particolare m056_0227, m056_0228, m056_0231, tp056_0229; della *lett. c)* "i corsi delle acque pubbliche con le relative fasce di rispetto", co.1 dell'art. 142 del D.Lgs.n.42/2004 c056_0516 "Fosso di Ponte Rotto" (tav. B 12_353 del PTPR);
- contermine ad aree sottoposte a tutela paesaggistica ex lege ai sensi della *lett. g)* "aree boscate", co.1 dell'art. 142 del D.Lgs.n.42/2004 (tav. B 12_353 del PTPR);
- classificato dal PTPR come "Paesaggio degli insediamenti urbani" in seguito all'accoglimento della proposta di modifica del PTP da parte dell'Amministrazione comunale (osservazione n. 0560 012056035_CM0009_07) come correttamente graficizzata nella Tav. A 12_353 del PTPR approvato;

CONSIDERATO che:

- le opere previste riguardano la sostituzione di n. 4 unità turbogas (TG) obsolete con elementi simili, nuovi e più efficienti e che, secondo quanto riferito nella relazione tecnica allegata all'istanza, esse consistono: nella sostituzione di *"nuovi gruppi turbogas (TG) che saranno inseriti e collocati al posto delle unità esistenti; modifiche localizzate delle strutture che potranno essere necessarie anche se verrà mantenuta la configurazione esistente"* (relazione tecnica); relativamente alle opere civili, la previsione di: *"adattare la fondazione dei turbogas eseguendo delle demolizioni localizzate e delle ricostruzioni della stessa. Pertanto potrà essere necessario l'adattamento delle strutture esistenti ..."*;

- per quanto può evincersi dalla documentazione allegata all'istanza e dagli elaborati grafici prodotti in integrazione, le opere proposte non comporterebbero nuovi corpi e volumi, ma solo modifiche non sostanziali della configurazione esistente; in particolare, dalle "sezioni" allegate si desumono modifiche puntuali e di entità limitata, solo parzialmente apprezzabili nella definizione generale dell'intera struttura. Inoltre dalla sezione di progetto si rileva la rimozione di un carroponte, oggi presente come evidenziato dalla documentazione fotografica, con conseguente riduzione di strutture comportanti impatto. Quanto rappresentato nelle sezioni viene confermato dal confronto tra l'elaborato "foto dello stato attuale" e quello "fotoinserimento dello stato futuro";

- anche per le strutture di fondazione, la documentazione di progetto riporta modifiche puntuali e di entità limitata;

- gli interventi - come dichiarati e rappresentati nella documentazione integrativa (in particolare, con riferimento agli elaborati "foto dello stato attuale" e "fotoinserimento dello stato futuro") - non contribuiscono a



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

04/05/2020

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4864
e-mail: dg-abap.servizio5@beniculturali.it PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

incrementare i profili di detrazione della qualità paesaggistica già presenti nell'assetto dell'area, caratterizzata da alta artificialità e compromissione dell'originario stato dei luoghi causata dalla presenza della Centrale;

- il progetto oltre a prevedere interventi da realizzarsi in contiguità al "sito archeologico" n. 6 individuato nel DM n. 57 del 25.07.2017, si colloca in un complesso, seppur compromesso, che riveste rilevante e consolidato interesse archeologico. Pertanto, al fine di garantirne la tutela è necessario che vengano prodotti elaborati progettuali di dettaglio, anche in corso d'opera, fase nella quale è indispensabile la presenza continuativa di un archeologo;

PRESO ATTO della nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale prot.n. 8594 del 21.04.2020;


PRESO ATTO, inoltre, della nota del Servizio II di questa Direzione generale prot.n.13441 del 23.04.2020;

questa Direzione Generale rileva che le opere di progetto, così come rappresentate e illustrate dal proponente, non determinino impatti negativi significativi né in fase di realizzazione, né in fase di esercizio e, pertanto,

NON RITIENE che le stesse debbano essere assoggettate a procedura di VIA.

Purtuttavia, data la collocazione degli interventi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, permane l'obbligo per il proponente di acquisire l'autorizzazione ex art.146 del D.Lgs.n.42/2004, pertanto si rimanda a quella sede l'espressione di specifiche valutazioni sulla compatibilità delle opere da parte del MiBACT che indicherà eventuali prescrizioni valutando la necessità dell'individuazione di misure e opere di compensazione e mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio per garantire un corretto inserimento paesaggistico del progetto. Si dovranno valutare inoltre eventuali interferenze relative alle aree archeologiche presenti nell'area, e pertanto nell'ambito della citata procedura autorizzativa ex art.146 dovrà essere presentata richiesta di parere preliminare archeologico, corredata da una relazione tecnica contenente l'esatta localizzazione degli interventi, e tutte le profondità di progetto relative sia alle macchine da sostituire sia agli impianti correlati. In ultimo, si evidenzia sin d'ora la necessità che venga garantita, relativamente a tutte le attività di escavazione o modificazione dei suoli, la presenza di un archeologo in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza, il cui curriculum dovrà essere preventivamente sottoposto all'approvazione della Soprintendenza. Ogni altra specifica sarà dettagliata nel suddetto parere.

Il Funzionario
Arch. Cons. Manuela Maria Praticò



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Arch. Roberto Banchini



IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Federica Galloni



04/05/2020



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4864
e-mail: dg-abap.servizio5@beniculturali.it PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it